



AVVISO SPECIALE 2/19

***FORMAZIONE A SOSTEGNO
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO NELLE
IMPRESE ADERENTI***

AVVISO 2/19

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO
FOR.TE.

*FORMAZIONE A SOSTEGNO
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO
NELLE IMPRESE ADERENTI*

1. Premessa e obiettivi del Fondo

For.Te., è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Il finanziamento concesso da For.Te. è finalizzato alla realizzazione di Piani individuali, aziendali, settoriali, territoriali, che coinvolgano una pluralità di aziende anche di diverse categorie merceologiche, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 1 del 10 Aprile 2018 emanata dall'ANPAL "Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua" e dal relativo Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo For.Te., approvato dall'Agenzia con Decreto n. 0000364 del 7/8/2019.

I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

La procedura per la condivisione dei Piani, parte integrante del presente Avviso, sarà pubblicata sul sito istituzionale di For.Te. entro febbraio 2020.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del “Conto Generale”, costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- dell’aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall’INPS, ai sensi dell’art. 1 comma 722 della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015).

2. Piani finanziabili dal presente Avviso

Attraverso il presente Avviso, sono finanziabili i Piani formativi riferiti esclusivamente ai seguenti ambiti:

Innovazione tecnologica che riguardi esclusivamente l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un importante miglioramento di quelli già esistenti e che richiedano, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato.

Nel rispetto della definizione contenuta nel Reg. (UE) n. 651/2014 sono ammessi tutti i processi di innovazione di prodotto, dei processi e dell’organizzazione aziendale (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), comprese le innovazioni dei processi connesse alla protezione dei dati.

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi:

- Interventi formativi che non siano collegabili ai suddetti temi e inquadrabili in processi di innovazione digitale o di miglioramento delle performance aziendali.
- Interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria.

Nel presente Avviso sono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi Aziendali e pluriaziendali in favore delle imprese aderenti al Fondo. I Soggetti Presentatori dei Piani, se beneficiari, e le Imprese Beneficiarie, devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

Le azioni formative possono essere rivolte a tutte le aziende aderenti al Fondo, indipendentemente dal Comparto di appartenenza, ad eccezione delle aziende titolari dei CIA e/o titolari/componenti i CdG.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- Aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa, consorzi, reti di impresa e aziende costituite in associazioni temporanee;

- Pluriaziendali, finalizzati ad una pluralità di aziende che esprimano gli stessi fabbisogni ed obiettivi formativi, insistenti sullo stesso territorio, provinciale o regionale, oppure ad aziende che appartengano alla stessa categoria merceologica e/o settore.

Ciascun Piano formativo può riguardare una sola delle predette tipologie.

3. Struttura dei Piani formativi e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

3.1 Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali, relative all'analisi della domanda, alla diagnosi e rilevazione dei fabbisogni, alla definizione con le aziende dei modelli e delle metodologie di intervento, sia sul versante dell'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto che delle competenze da sviluppare, nonché allo svolgimento di attività di accompagnamento e supporto alla formazione.

La progettazione dovrà chiaramente prevedere, a livello di modulo, le conoscenze che i partecipanti dovranno aver acquisito e/o le competenze (distinte in conoscenze ed abilità), nonché le modalità e gli strumenti utilizzati per la valutazione ed infine, le attestazioni degli esiti che si prevede di rilasciare, obbligatorie nel caso delle competenze.

3.2 Attività non formative: progettazione di dettaglio; coordinamento e amministrazione del Piano; promozione delle attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei risultati, con specifico riferimento ai Piani territoriali/settoriali.

3.3 Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva, realizzate sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente, in quanto autorizzati da For.Te. In nessun modo gli aggiornamenti successivi alla concessione del finanziamento possono modificare la struttura del Piano, oggetto di valutazione quanti-qualitativa in fase di presentazione. Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti e di bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi, la certificazione delle competenze acquisite.

La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari, FaD (Formazione a Distanza), affiancamento, training on the job, coaching, outdoor.

In ogni Piano sono consentite più modalità di erogazione della formazione.

La formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 è esclusa dal presente Avviso.

Ciascun modulo deve prevedere da un minimo di 8(otto) ore di durata ad un massimo di 100(cento) ore. Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100(cento) ore di formazione, in uno o più moduli.

Nella progettazione del Piano formativo si dovrà tener conto delle seguenti specifiche:

- Formazione base (max 20% del totale, purché strettamente connessa all'innovazione oggetto del Piano), con contenuti/insegnamenti di carattere generale o comunque mirati a fornire o aggiornare conoscenze e/o competenze essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Formazione avanzata: con contenuti/insegnamenti ad elevata qualificazione o innovazione in relazione alle tematiche trattate, e/o rispetto a metodologie e processi lavorativi dei partecipanti;
- Formazione specialistica: con contenuti/insegnamenti mirati a perfezionare in modo significativo le conoscenze e le competenze dei partecipanti sulle tematiche trattate e/o su determinate metodologie e processi di lavoro.

Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono concludersi con la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità di verifica adeguate rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche dei percorsi formativi.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva" parametro finanziario ora/corso, è di 4(quattro) lavoratori. Ai fini della validità dell'intervento e quindi dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3(tre) lavoratori abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

Non sono ammesse modifiche alle modalità formative e didattiche nonché alle metodologie dichiarate in fase di presentazione del Piano.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) possono rispondere ad una o più delle seguenti finalità:

- aggiornamento continuo;
- riqualificazione professionale;
- pari opportunità;
- adeguamento e riconversione delle competenze professionali;

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato nella "Guida alla presentazione dei Piani 2019", parte integrante del presente Avviso.

In particolare, gli interventi formativi devono far riferimento alle seguenti tematiche: qualificazione dei processi e dei prodotti; innovazione dell'organizzazione, attraverso l'introduzione di nuovi modelli organizzativi; digitalizzazione dei processi aziendali; commercio elettronico.

5. Risorse stanziare

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziare risorse complessive pari a **€ 7.000.000,00 (settemilioni/00)**, ripartite equamente tra le scadenze specificate al successivo Punto 6 e tra i Piani Aziendali ed i Piani Pluriaziendali.

Nel caso in cui si verificano residui di risorse su una delle graduatorie, a fronte di un esubero di richieste sull'altra, le risorse residue vengono spostate automaticamente.

6. Scadenze per la presentazione dei Piani formativi

Le scadenze previste dal presente Avviso di sistema sono 2. I Soggetti Presentatori possono far pervenire i Piani a For.Te., entro una delle seguenti date:

- **2 aprile 2020, non oltre le ore 18:00;**
- **10 novembre 2020, non oltre le ore 18:00.**

7. Aziende beneficiarie e destinatari finali

Per partecipare all'Avviso le aziende devono aver già aderito a For.Te.; qualora l'adesione sia stata espressa nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza prevista, l'azienda beneficiaria dovrà risultare aderente al massimo entro la data di avvio delle attività formative, comunicata al Fondo attraverso la DAA, fatto salvo l'esito delle verifiche da parte del Fondo sul RNA per le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis"(Regolamento (UE) n. 1407/2013).

I Piani formativi finanziabili attraverso il presente Avviso sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo, non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo, o componenti di quest'ultimo come specificato al successivo Punto 8. Solo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale, o di un Conto di Gruppo può comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire ad un Piano Pluriaziendale finanziato, partecipando con le risorse accantonate sul proprio Conto, specificandone l'entità.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.i. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012).

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva, è finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano che coinvolga anche lavoratori già qualificati.

Sulla base all'art. 19 comma 7 della legge n.2/2009 e della delibera del CdA di For.Te. del 17/09/2009 sono ricompresi tra i beneficiari degli interventi formativi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori sospesi o in cassa integrazione. In coerenza con la suddetta delibera e in ragione delle sopravvenute novità legislative, sono altresì ammessi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Sono altresì escluse dall'obbligo del cofinanziamento le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis" (Regolamento (UE) n 1407/2013).

Il cofinanziamento privato non è altresì richiesto in relazione:

- a) ai lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza e ai lavoratori assunti con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad imprese ad apertura annuale che, nell'ambito dei dodici mesi precedenti la presentazione del piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese aderenti al Fondo;
- b) ai lavoratori dei territori che siano stati interessati da una dichiarazione dello stato di emergenza adottata nell'ambito dei trentasei mesi precedenti la presentazione del piano;
- c) ai lavoratori delle Province di l'Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, e dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serra Fontana, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

I lavoratori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere destinatari dell'attività formativa anche durante i periodi di disoccupazione.

8. Presentatori ed attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai soggetti indicati ai successivi Punti.

Non sono ammesse al presente Avviso le imprese titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo o, comunque, coinvolte in questi ultimi, fatto salvo quanto previsto al precedente Punto 7, secondo paragrafo.

8.1 Piani Aziendali

Possono presentare i Piani aziendali i seguenti soggetti, in quanto aderenti a For.Te. alla data di presentazione della domanda di finanziamento:

1. Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
2. ConSORZI di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
3. Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
4. ATI o ATS, da costituire al massimo tra 3 (tre) imprese/datori di lavoro, non vincolate da legami societari. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all'interno dell'ATI/ATS. La formazione dovrà riguardare i dipendenti di queste imprese, che dovranno risultare tutte già aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento e rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee, con l'ulteriore condizione che nella dichiarazione di costituzione dell'ATI/ATS venga espressa la responsabilità solidale di tutti i componenti nei confronti del Fondo;
5. Reti di impresa, costituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, purché tutte le imprese risultino già aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Le Reti devono rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee, con l'ulteriore condizione che sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti alla rete nei confronti del Fondo.

Solo nei casi dei Piani aziendali di cui ai precedenti paragrafi lett. b), c) ed e), il Soggetto presentatore può non essere beneficiario degli interventi formativi.

Il Presentatore del Piano o il capofila di ATI/ATS deve essere delegato dalle imprese beneficiarie, nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

8.1.1 Tipologia e Requisiti dei soggetti attuatori – Piani Aziendali

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

8.2 Piani Pluriaziendali a valenza territoriale o settoriale

I Piani Pluriaziendali, che devono coinvolgere almeno 3 aziende beneficiarie, possono essere presentati e realizzati da (di seguito denominati Attuatori):

- a) I soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) ATI o ATS, costituite al massimo tra quattro soggetti, individuati tra quelli previsti alla precedente lettera a) e soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37.

I suddetti soggetti devono essere delegati dalle imprese beneficiarie nell'apposita dichiarazione in autocertificazione.

8.3 Soggetti Attuatori – regola generale

Tutti i Soggetti Attuatori, anche nel caso in cui il Presentatore e l'Attuatore coincidano, vengono delegati dalle aziende beneficiarie attraverso l'Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione delle attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

Nel caso dei Piani Pluriaziendali, il Soggetto Presentatore/Attuatore non può essere beneficiario degli interventi formativi.

All'atto della presentazione del Piano è possibile prevedere l'aggregazione di ulteriori soggetti attuatori nel numero e secondo le specifiche sopra indicate, attraverso la costituzione di una ATI/ATS, mentre è in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10 lettera b).

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l'associazione di appartenenza. Viene altresì considerato partner l'impresa controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dal soggetto proponente.

Il Soggetto Presentatore del Piano è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da For.Te. finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- b) in quanto partecipanti diretti all'attività, oltre al Presentatore, anche beneficiari, attuatore, partner, consociati, associati e imprese controllate operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

In caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'interlocutore diretto del Fondo, responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice del finanziamento accordato, in via solidale con gli altri componenti l'Associazione Temporanea.

I componenti delle ATI/ATS operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate, a fronte delle attività in carico ad ognuno, così come previsto nell'atto di costituzione dell'Associazione temporanea e successive integrazioni.

For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i diversi soggetti coinvolti, a seconda della tipologia del Piano.

9. Durata delle azioni e finanziamenti

La durata massima di un Piano formativo è di **12(dodici) mesi**, dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra il Fondo ed il titolare del finanziamento. I Piani si concludono con la comunicazione di fine attività, dalla quale decorrono i termini per la presentazione del rendiconto finale.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, viene considerata la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività, indicate nella Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), fatta salva la conclusione anticipata delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga del termine delle attività, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del soggetto Presentatore, nei termini e modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it.

Le proroghe, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non possono superare i 6(sei) mesi.

Non saranno prese in considerazione richieste di proroga che pervengano nei 2(due) mesi antecedenti il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione di Termine Attività (DTA).

Da quest'ultima, ai sensi dell'Art. 6 comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono 60(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato, dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal Vademecum 2019.

La proroga alla rendicontazione finale può essere concessa solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze, nei termini e modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it. La proroga, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non può superare i 30(trenta) giorni. Non saranno prese in considerazione proroghe pervenute al Fondo nei 30(trenta) giorni antecedenti il termine previsto per la rendicontazione.

Tutte le richieste di proroga dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal legale rappresentante del soggetto presentatore, recare la data, indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.fondoforte.it.

9.1 Finanziamenti

Il Piano formativo non può prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di For.Te. superiore ad **€ 50.000,00** (cinquantamila/00).

Nell'ambito del presente Avviso ogni Presentatore potrà candidare un solo Piano formativo e le aziende potranno beneficiare di un solo finanziamento.

Le aziende saranno comunque tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prevista nell'All.B), nella quale dovranno indicare il numero effettivo dei dipendenti, che sarà verificato dal Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, il loro numero dovrà essere espresso sulla base delle ULA (unità lavorative annue), riferite all'anno precedente, rispetto a quello della presentazione.

I moduli devono avere una durata di norma non inferiore alle 8(otto) ore e non superiore alle 100(cento) ore.

Moduli di durata inferiore alle 8(otto) ore o superiore alle 100(cento) ore possono essere contemplati solo se motivati nel Piano formativo e se previsti dal relativo accordo di condivisione.

In particolare, moduli di durata superiore alle 100(cento) ore, nel limite massimo di 200(duecento) ore, possono essere previsti esclusivamente nell'ambito di percorsi formativi che si concludano con l'acquisizione di competenze certificate, con specifico riferimento alle competenze connesse all'innovazione digitale.

Parametri finanziari:

I Soggetti Presentatori per le attività erogate **in forma collettiva**, potranno optare tra:

- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a lavoratore (costo ora/allievo) in aula, pari a **€ 24,00**;
- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a corso (costo ora/corso), pari a **€ 240,00**.

In questo ultimo caso, i partecipanti previsti in formazione non potranno essere inferiori a 4.

Per quanto riguarda la FaD, i Presentatori dovranno optare tra:

1. FaD sincrona, erogata in modalità didattica collettiva, con parametro € 240 o € 24
2. FaD asincrona, erogata in modalità didattica individuale, con parametro € 24

Le attività **in forma individuale**, quali orientamento dei partecipanti, bilancio e dichiarazione delle competenze, potranno essere erogate fino ad un massimo di 8(otto) ore a partecipante.

Per le azioni di tipo individuale, ad esclusione della FaD, dovrà essere rispettato un parametro di costo massimo pari a € 50,00 per ora, a partecipante, applicato anche alle attività di affiancamento e/o coaching realizzate in forma individuale.

I finanziamenti si intendono comprensivi di IVA, se dovuta.

10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in macrovoci e dettagliate nel Vademecum 2019, reperibile nel sito istituzionale, Area riservata:

- a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** ideazione e progettazione, indagini di mercato, analisi e ricerca, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione, pubblicazione dei risultati. I costi relativi alla voce “Ideazione e progettazione” saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel Vademecum 2019.
- b) **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule e attrezzature didattiche, anche per la FaD.; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti alle attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. **Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 15% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione del Fondo.**
- c) **Spese relative ai partecipanti:** I costi di cui alla microvoce 3.1 del Piano finanziario, retribuzione partecipanti, concorrono esclusivamente alla quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto, e devono essere rendicontati e certificati dalle aziende beneficiarie. Sono altresì ammessi a rendicontazione i costi sostenuti per spese di viaggio, di vitto e di alloggio dei lavoratori in formazione.
- d) **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fideiussione, atti notarili e revisore contabile.

Ai sensi del Regolamento UE 2017/1084 che modifica il Regolamento UE 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente e dei partecipanti alla formazione ed altri costi direttamente collegati alla formazione: “i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione”.

Nel caso dei Piani aziendali, il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del piano finanziario, non può superare il 30%.

Nel caso dei Piani pluriaziendali il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del piano finanziario, non può superare il 35%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l'ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato Vademecum 2019.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Fondo e nell'area riservata dello stesso.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

Le predette soglie, così come quelle previste al precedente Punto 3.3, sono oggetto di verifica ex ante, in fase di valutazione ed ex post, all'atto della rendicontazione per la determinazione finale del finanziamento riconosciuto.

11. Cofinanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che dovrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che optino per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Sono esonerati dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis", ai sensi del Regolamento 1407/2013 ed i lavoratori espressamente indicati al precedente Punto 7.

Nel caso dei Piani Pluriaziendali a valenza territoriale o settoriale, l'eventuale revoca imputabile a singole aziende beneficiarie, non comporta la revoca del finanziamento del Piano, ma la riparametrazione dello stesso.

Le attività propedeutiche possono prevedere indagini di mercato, analisi e ricerca, pubblicazione dei risultati; tali azioni, solo nel caso di Piani Pluriaziendali a valenza territoriale o settoriale, non rappresentano attività di formazione a favore delle aziende. Pertanto le risorse che le finanziano non costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi degli Artt. 87 e 88 del Trattato UE e quindi su detti importi non sarà richiesto il cofinanziamento privato previsto dai Regolamenti UE.

12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014"* – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del Regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel Punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
L'opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) ed al Punto 5 del medesimo articolo.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de Minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le imprese beneficiarie della formazione nei Piani formativi candidati, devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle aziende beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio All. B e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'azienda deve risultare identica in entrambi gli atti sopra richiamati compresa, nel caso del Regolamento (UE) n. 651/2014, la percentuale di aiuti indicata. In caso contrario, il Fondo considererà ai fini dell'ammissione alla valutazione, quanto dichiarato nell'All. B e disporrà, in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de Minimis", la stessa dovrà attestare nella predetta dichiarazione che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del Regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve, altresì, indicare tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel Regolamento. L'importo massimo potenziale "de Minimis" indicato dall'azienda nella dichiarazione di partecipazione viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal Regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de Minimis" concesso in caso di approvazione del Piano.

Nel caso dei Piani Pluriaziendali, il Presentatore è tenuto a raccogliere per ogni azienda beneficiaria tale attestazione, così come previsto nella dichiarazione in autocertificazione, Allegato B.

A partire dal 1° luglio 2017 l'azienda beneficiaria ed il Soggetto Presentatore, laddove non coincidenti, come nel caso dei Piani Pluriaziendali, potranno effettuare la verifica che i contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sull'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel Regolamento applicabile, tramite interrogazione al citato Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni, con le modalità previste dall'art. 52 della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative, che a far data da Luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Nel caso di Piani Pluriaziendali ed Interaziendali, vengono registrate sul RNA le quote relative alle singole beneficiarie, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento tra le imprese coinvolte nel Piano, parte integrante del formulario di candidatura.

In fase di gestione del finanziamento, qualora intervengano variazioni che modifichino in aumento le singole quote delle beneficiarie in Regime "de Minimis", sarà effettuata una nuova interrogazione al citato Registro nazionale degli aiuti di Stato ed in caso di esito positivo, sarà registrato l'importo

dell'ulteriore aiuto. Tale variazione in aumento sarà consentita una sola volta, per tutta la durata del Piano formativo approvato.

Analoga procedura viene adottata per la verifica e registrazione degli aiuti concessi, sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sul SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

In nessun caso la variazione in aumento delle quote di finanziamento accordate può comportare la variazione in aumento del finanziamento complessivo concesso.

Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna azienda beneficiaria apporta nel Piano Pluriaziendale qualora vi aderisca successivamente all'approvazione da parte del Fondo, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato al Fondo e non sono, pertanto, soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it

13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani

Dalla metà del mese di gennaio, saranno disponibili sul sito di For.Te. nell'area riservata, il modello di candidatura per la presentazione dei Piani formativi in formato word, i format degli allegati, la Guida alla presentazione dei Piani ed il Vademecum 2019.

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile nei **20 (venti) giorni antecedenti la prima scadenza** sul sito www.fondoforte.it nell'apposita area dedicata. Terminato l'inserimento dei dati, il sistema provvede a generare la **domanda di finanziamento** (Allegato A).

La suddetta domanda e la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Allegato B) del Soggetto Presentatore e delle imprese beneficiarie devono essere riprodotti su carta intestata dell'azienda, firmati dal Legale rappresentante, scansionati e caricati nel sistema. Unitamente agli Allegati A e B, deve essere scansionato e caricato nel sistema l'**Accordo sindacale** sottoscritto dalle Parti sociali che hanno condiviso il Piano formativo, oltre agli altri documenti previsti. Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Per quanto concerne i **Soggetti Attuatori** è necessario caricare in piattaforma la seguente documentazione:

Per i Soggetti accreditati o certificati: ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso dell'accREDITamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare la data dell'ultimo rinnovo ed attestazione di validità dell'accREDITamento.

Per le ATI / ATS, tra presentatori e/o tra attuatori, inoltre:

- Se già costituite: copia dell'atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, da parte del soggetto capofila, dei requisiti indicati ai Punti precedenti;
- Se in via di costituzione: impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento prima della stipula della Convenzione con specificazione del soggetto capofila e per tutti i componenti, documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati ai precedenti Punti.

Per l'elenco degli altri documenti da produrre, si rimanda alla Guida alla presentazione dei Piani formativi Avvisi 2019, parte integrante del presente Avviso.

Tutti i documenti devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore o dell'azienda Beneficiaria (a seconda della tipologia di documento), essere datati, redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura.

Completato l'inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, una volta effettuato l'invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

14. Procedure di selezione e finanziamento

14.1 Ammissibilità

La struttura del Fondo provvede ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) nei quali risulti mancante o non conforme l'accordo sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali aderenti o affiliate alle Parti sociali costituenti il Fondo;
- b) nei quali risulti mancante o non conforme la domanda di finanziamento (All. A);
- c) nei quali risulti mancante o non conforme, l'All. B della o delle aziende beneficiarie;
- d) nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori previsti al precedente Punto 9.1.

Saranno inoltre esclusi dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente Punto 12 (Regime di aiuti), i Piani presentati da aziende in "de Minimis", che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Per quanto riguarda gli altri documenti, dettagliati nella Guida alla presentazione dei Piani formativi Avvisi 2019, qualora gli stessi risultino incompleti e/o non conformi, il Fondo attiverà il soccorso istruttorio, indicando il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore

dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'esclusione dalla procedura di valutazione.

Nel caso di Piani aziendali presentati da Consorzi, Reti di impresa, ATI/ATS l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; qualora tuttavia l'esclusione di una o più aziende determini una modifica dell'importo richiesto ai sensi del precedente punto 9.1, il finanziamento verrà riparametrato.

Nel caso di Piani Pluriaziendali, l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; in caso di finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà provvedere alla sostituzione della beneficiaria.

In entrambe le casistiche sopra indicate, qualora il numero complessivo dei dipendenti delle aziende beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura, il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene completata di norma in un massimo di 20(venti) giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza di cui al precedente Punto 6; eventuali proroghe al suddetto termine saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Fondo. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2020 e dal 11 dicembre 2020 al giorno 8 gennaio 2021.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24 ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell'esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l'eventuale ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

È facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

14.2 Valutazione dei Piani ed approvazione delle Graduatorie

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dalla struttura, Il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa, procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

Il punteggio quantitativo viene attribuito mediante software dedicato, realizzato sulla base delle regole definite dal presente Avviso e gli uffici ne verificano la corretta applicazione.

L'intera fase ha, di norma, una durata non superiore ai 60 (sessanta) giorni. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2020 e dal 11 dicembre 2020 al giorno 8 gennaio 2021.

Ad ogni Piano viene assegnato un punteggio quantitativo per un totale massimo di **600/1000** punti ed un punteggio qualitativo per un totale massimo di **400/1000** punti. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a **700/1000** punti.

Terminata la valutazione dei Piani ammessi al finanziamento, gli uffici predispongono la Graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente attribuito e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione unitamente agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità, agli esiti della valutazione qualitativa e delle verifiche condotte sui punteggi quantitativi dei singoli Piani.

Sulla base della Graduatoria dei Piani finanziabili in funzione del punteggio acquisito e delle risorse stanziare, mediante apposito software, viene inserito nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato l'importo del finanziamento concesso ad ogni azienda beneficiaria, o della quota di finanziamento nel caso di Piani interaziendali o Pluriazziendali, per la definitiva verifica in relazione agli aiuti concessi in ordine al Regolamento "de Minimis".

Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato al punto 5. Qualora l'ultimo Piano finanziabile non possa essere finanziato completamente per mancanza di risorse, sarà finanziato parzialmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla scadenza, purché il valore della riparametrazione non superi il 30% del finanziamento richiesto.

Nei casi di punteggio ex aequo tra Piani, si darà priorità ai Piani che abbiano ottenuto il punteggio qualitativo più elevato; qualora dovessero persistere casi di ex aequo, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione (giorno, ora, minuti, secondi).

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto. Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento dei Piani ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli obblighi per la gestione dei Progetti sono precisati nel Vademecum 2019 e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. e il Soggetto Presentatore; quest'ultima, dovrà essere caricata nel sistema informatico non oltre 7(sette) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, firmata in originale dal Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore, unitamente alla comunicazione di Avvio attività.

Nelle 48 ore successive alla delibera del CdA, gli aiuti concessi vengono registrati sul RNA e ricavato il codice identificativo del singolo aiuto concesso (CUP), che dovrà essere riportato unitamente al PF, in ogni atto prodotto al Fondo.

For.Te. provvede a trasmettere le notifiche di avvenuto finanziamento ed a caricare nel sistema le Convenzioni dei Piani al massimo entro 2(due) giorni dal termine del processo di registrazione degli aiuti e attribuzione dei codici identificativi.

Il Soggetto Presentatore, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta, ed alla Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione della Convenzione e la comunicazione di avvio delle attività comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

14.3 Criteri di Valutazione dei Piani

I Piani presentati saranno valutati sulla base dei criteri di seguito dettagliati.

Griglia di Valutazione Quantitativa

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			PUNTI	TOTALE MAX
1.Soggetti Attuatori		Indicatori di performance		
	1.1	Anni d'esperienza in materia di ricerca e/o formazione sulle tematiche oggetto dell'Avviso		
		Fino a 5 anni	20	
		Da 6 anni e fino a 10 anni	40	
		Oltre 10 anni	60	
	1.2	Adeguatezza dei formatori (esperienza nella docenza o professionale connessa alla materia)		
		Fino a 5 anni	20	
		Da 6 anni e fino a 10 anni	40	
		Oltre 10 anni	60	
	1.3	Fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi per la sola FC		
		Minore di € 1.000.000	15	
		Maggiore/uguale di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	40	
		Maggiore/uguale di € 1.500.000	60	
		Tot. max item 1		180
		<i>In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila</i>		
2. Lavoratori in formazione	2.1	Numero dei lavoratori coinvolti nella formazione del Piano sul totale dei lavoratori in organico		
		Fino al 25%	30	
		Oltre il 25% e fino al 50%	50	
		Oltre il 50%	80	
		Tot. max item 2		80
	<i>Nel caso di Piani interaziendali o Pluriazendali il punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti ad ogni beneficiaria</i>			

Griglia di Valutazione Quantitativa (segue 2)

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			PUNTI	TOTALE MAX
3. Metodologie di apprendimento	3.1	Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione dei moduli sul totale delle ore del Piano)		
		Almeno il 20%	30	
		Almeno il 50%	60	
		Oltre il 50%	90	
				90
4. Efficienza finanziaria	4.1	Parametro finanziario applicato (soli parametri € 240 ed € 24)		
		Inferiore del 5% rispetto ai parametri massimi consentiti	30	
		Inferiore del 10% rispetto ai parametri massimi consentiti	75	
		Inferiore del 20% rispetto ai parametri massimi consentiti	200	
				200
5. Assistenza Bilateralità (per le aziende che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL Terziario Confcommercio e Turismo)		Assistenza al piano da parte degli Enti bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle Organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate, prestata nella fase di preparazione del Piano e/o nelle fasi di realizzazione delle attività nello stesso previste.		
		Possibili solo due opzioni: sì = 50 punti, no = 0 punti sulla base della documentazione prodotta.		
5bis. Assistenza tecnica specialistica (per le aziende che non rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL Terziario Confcommercio e Turismo)		Assistenza specialistica esterna al soggetto Presentatore ed ai soggetti Attuatori, fornita dai dipartimenti universitari		
		Possibili solo due opzioni: sì = 50 punti, no = 0 punti sulla base della documentazione prodotta.		
		Tot. max item 5		50
		Totale Valutazione		600

Griglia di Valutazione Qualitativa

Criteri di valutazione qualitativa	N°	Indicatori	Punteggio	
			Punti	Totale max
	1.1	<u>Coerenza degli obiettivi specifici con i risultati attesi</u> (declinazione degli obiettivi rispetto ai lavoratori destinatari della formazione, all'azienda e/o al sistema di aziende, in termini di motivazioni e di analisi dei fabbisogni)	0-90	
	1.2	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-60	
	1.3	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione e di certificazione degli apprendimenti</u> (dettaglio a livello di modulo di idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione delle competenze acquisite, trasparente e spendibile. Le certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento; dettaglio a livello di modulo delle risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati)	0-90	
	1.4	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, complessità delle azioni previste e descritte; declinazione a livello di modulo, delle conoscenze e competenze)	0-100	
	1.5	<u>Coerenza delle voci del Piano Finanziario</u> (relazione tra le voci valorizzate nel Piano finanziario e tutte le attività previste, le risorse umane, gli strumenti impiegati e le modalità formative, nonché i parametri e le soglie fissati dall'Avviso; coerenza tra voci di costo e dimensione del Piano, numero allievi, complessità delle attività previste e descritte)	0-60	
Totale Valutazione Qualitativa				400

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione attribuita al punteggio, il Nucleo di valutazione procederà ad esprimere per ciascuno degli item sopra indicati, un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i 7 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici, unitamente ai relativi coefficienti vengono esposti nella tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Non valutabile (non presente / assenza di elementi che consentano la valutazione dell'item)	0,00

15. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a) In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. In tal senso, il Soggetto Presentatore, entro 60(sessanta) giorni di calendario dalla data di fine attività, presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, nel rispetto del piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e conformità previsti dal Vademecum 2019. L'ammontare del saldo verrà determinato e quindi erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b) In più soluzioni, mediante anticipazione e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. una anticipazione fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, previa la predisposizione obbligatoria di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo anticipato, che deve riportare fedelmente il testo predisposto da For.Te. L'importo viene accreditato in un Conto Corrente dedicato, attivato dal Soggetto Presentatore. Nel caso in cui le richieste di anticipazione vengano inoltrate al Fondo oltre i 3(tre) mesi successivi alla data di avvio attività comunicata, il Presentatore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati relativi all'attività formativa effettivamente erogata; la relativa quota di cofinanziamento privato obbligatorio, se dovuta, nonché le spese effettivamente sostenute e pagate, al momento della richiesta.

In quest'ultimo caso, se i dati fisici e finanziari relativi allo stato di avanzamento del Piano, evidenziassero una non conformità rispetto alla tempistica ed alla durata complessiva prevista e/o il mancato avvio delle attività formative, la richiesta sarà respinta dal Fondo.

Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'annullamento della richiesta.

All'atto della richiesta di anticipazione, così come per la rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere DURC in corso di validità.

Le uniche fidejussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari, iscritti in apposito Albo, di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e ss.mm.ii., tenuto dalla Banca d'Italia (consultare www.fondoforte.it >Area riservata >indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione).

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente tutti gli importi concessi a titolo di anticipazione non costituiscono crediti certi per il Presentatore e non potranno essere ceduti a terzi.

16. Monitoraggio e controllo dei Piani

Il Soggetto Presentatore, nella gestione complessiva del Piano formativo finanziato, ha il dovere di:

1. Rispettare gli obblighi derivanti dal presente Avviso, dal Vademecum per la gestione e rendicontazione dei Piani formativi 2019 e richiamati nella Convenzione sottoscritta dal Legale rappresentante;
2. Garantire la realizzazione del Piano formativo e l'utilizzo delle risorse ad esso finalizzate, coerentemente con quanto dichiarato in sede di presentazione, al fine di mantenere la coerenza attribuita al Piano formativo in fase di valutazione qualitativa ex ante (in base alla quale è stato attribuito il punteggio);
3. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano;
4. Dotarsi di un sistema contabile separato oppure di un'adeguata codificazione contabile di tutte le operazioni riferite alla realizzazione del Piano, che consenta la massima trasparenza e identificabilità dei relativi giustificativi di spesa;
5. Rispettare le scadenze previste, con particolare riferimento alle date di avvio e fine attività ed alla data di presentazione della rendicontazione finale;
6. Assicurare la trasmissione delle informazioni richieste, nei tempi e secondo le modalità previste, utilizzando gli identificativi (CUP e PF), assegnati dal Fondo;

7. Garantire la costante e completa implementazione della piattaforma di monitoraggio con tutte le informazioni richieste;
8. Mantenere, se beneficiario, l'adesione a For.Te. fino all'esito della rendicontazione finale; nel caso di Piani territoriali e Settoriali, anche nazionali e Piani Interaziendali, garantire il mantenimento dell'adesione delle aziende beneficiarie, sino all'esito della rendicontazione finale;
9. Garantire che le attività formative finanziate da For.Te. non beneficino di altri finanziamenti pubblici;
10. Garantire la partecipazione finanziaria privata al Piano formativo nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso (cofinanziamento privato obbligatorio), in coerenza con le Direttive europee e nazionali;
11. Assicurare, ai fini delle visite ispettive del Fondo, la messa a disposizione di tutta la documentazione dimostrante le attività svolte, compresi i libri contabili comprovanti le spese effettivamente sostenute direttamente riconducibili all'attività finanziata;
12. Custodire la documentazione amministrativa contabile e probatoria delle attività svolte, in originale o secondo le modalità previste per la conservazione sostitutiva certificata, per il periodo di 10 (dieci) anni dall'acquisizione del saldo, con l'obbligo di esibirla tempestivamente in caso di richiesta da parte del Fondo;
13. Mettere a disposizione tempestivamente, su richiesta di For.Te., ogni materiale prodotto nell'ambito delle attività realizzate, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.
14. Assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 35 della Legge n. 58/2019, secondo le modalità richiamate nella Disposizione adottata dal Fondo (Prot. n. D19/6404), parte integrante del Vademecum 2019;
15. Assicurare il trattamento dei dati nel rispetto della disciplina sulla privacy.

Nel caso in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, il Fondo adotterà in sede di rendicontazione finale o all'esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, le conseguenti misure, tra le quali: la non ammissione delle spese sostenute, la riparametrazione d'ufficio del finanziamento, nonché nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento accordato.

Si precisa che:

- È facoltà del Fondo disporre visite in itinere e visite ex post, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- È facoltà del Fondo disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte, sia ex ante che durante la realizzazione del Piano formativo approvato.

- È facoltà del Fondo disporre specifiche azioni di customer satisfaction rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione.
- Gli obblighi per la gestione dei Piani finanziati sono precisati nel Vademecum 2019 e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. ed il Soggetto Presentatore.
- Il mancato caricamento della Convenzione nel sistema informatico entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo, comporta la decadenza immediata del finanziamento concesso.

È ammessa la sostituzione dei docenti, nella misura massima del 30% rispetto al numero indicato in sede di presentazione, fatto salvo casi eccezionali, per i quali dovrà essere prodotta adeguata documentazione comprovante le motivazioni della richiesta. In ogni caso i docenti subentranti dovranno garantire il mantenimento dei requisiti del docente sostituito.

Potranno essere altresì inseriti nuovi docenti in aggiunta a quelli dichiarati, esclusivamente nel caso di aumento del numero delle edizioni e/o nel caso di inserimento di un nuovo modulo.

Tutte le richieste dovranno essere formulate nel rispetto di quanto indicato nella Guida alla presentazione dei Piani formativi Avvisi 2019.

In Piattaforma dovranno essere inserite le date di avvio e fine attività del Piano finanziato, sulla base di quanto indicato nell'Avviso, scansionata e caricata la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) generata dal sistema informatico, nei termini già precisati nel presente Avviso.

In Piattaforma dovranno essere inserite la data di avvio e fine attività del Piano finanziato, scansionata e caricata la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) generata dal sistema informatico, nei termini già precisati nel presente Avviso. Le attività previste nel Piano dovranno essere avviate non oltre 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

La durata del Piano, calcolata dalla data di Avvio alla data di Termine del Piano dovrà corrispondere alla durata indicata nel formulario di candidatura.

La Dichiarazione di Termine Attività (DTA), firmata in originale dal legale rappresentante, deve essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7(sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2020 e dal 11 dicembre 2020 al giorno 8 gennaio 2021.

Successivamente all'inserimento nel sistema informatico delle date di avvio e termine attività, le stesse non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano. Eventuali richieste di proroga del termine attività, dovranno essere comunicate nelle modalità specificate al precedente Punto 9.

La corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti costituisce condizione indispensabile per la regolare attivazione del Piano.

Dal termine delle attività decorrono 60(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall'Avviso di riferimento, dalla Convenzione e dal Vademecum 2019. Tale termine è da considerarsi inderogabile, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it

Costituiscono oggetto di decadenza d'ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento della Convenzione nel sistema informatico entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- b) Il mancato inserimento in Piattaforma delle date di avvio e termine delle attività entro i termini previsti e il mancato caricamento in Piattaforma della DAA e della DTA;
- c) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione.

Costituiscono motivo di avvio del provvedimento di revoca del finanziamento:

1. Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;
2. Mancato avvio delle attività formative, qualora, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, non risultino attività formative realizzate né programmate.

Il Soggetto titolare del finanziamento è il Soggetto Presentatore; questo è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio utili per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Vademecum 2019.

Il Direttore del Piano, unitamente al Soggetto Presentatore che lo ha indicato, ha la responsabilità della gestione del Piano, nonché dell'aggiornamento dei dati relativi al Piano nell'applicativo informatico di For.Te. presente nell'Area riservata del sito web, sezione "Monitoraggio Piani approvati".

Al Soggetto Presentatore che realizza in tutto o in parte un Piano formativo, viene riconosciuto un finanziamento pari alle spese sostenute se ritenute ammissibili, secondo i termini, le condizioni e i parametri fisici/finanziari riportati nel presente Avviso, nel Vademecum 2019 e nella Convenzione.

Il finanziamento sarà revocato d'ufficio, nel caso in cui non venisse realizzato almeno il 50% delle attività formative previste e non fosse formato almeno il 50% dei lavoratori in formazione dichiarati nel Piano.

Non sono ammesse variazioni che modifichino in diminuzione il punteggio quantitativo e/o qualitativo attribuito in sede di valutazione, incidendo sulla Graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammesse variazioni che comportino l'aumento del finanziamento di For.Te.

Per le Variazioni fisiche/finanziarie soggette alla preventiva ed obbligatoria autorizzazione del Fondo, l'esame è finalizzato a verificare che le modifiche e variazioni apportate rispettino l'Avviso di riferimento, il Piano formativo approvato, la Convenzione, il Vademecum 2019 ed ogni ulteriore disposizione comunicata dal Fondo nel corso delle attività, il cui riscontro è fornito al Presentatore del Piano al massimo entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta dal Soggetto Presentatore, risultasse incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore il rigetto della richiesta.

In caso di rigetto della richiesta e qualora non venga rispettata la procedura indicata dettagliatamente nel Vademecum 2019, le relative spese se esposte comunque in sede di rendicontazione, non saranno riconosciute dal Fondo.

Il sistema informatico effettua per i Piani Pluriaziendali, nel caso di subentro di nuove aziende beneficiarie, la verifica dei requisiti specificati nel Vademecum e nel manuale operativo della Piattaforma, compresa la verifica sul RNA per le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis". Verifica inoltre l'effettiva presenza delle stesse nel Data Base aderenti trasmesso dall'INPS a For.Te., dandone riscontro all'utente.

Quest'ultimo requisito viene verificato per tutta la durata del Piano finanziato fino alla presentazione della rendicontazione finale, anche per le aziende beneficiarie già inserite, indipendentemente dalla tipologia del Piano.

Tutte le altre variazioni non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere segnalate attraverso l'inserimento durante tutta la fase di realizzazione del Piano, dei dati richiesti, fisici e finanziari, nel sistema informatico, per consentire al Fondo il monitoraggio delle attività durante tutto il ciclo di vita del Piano finanziato.

Il mancato costante aggiornamento delle informazioni in Piattaforma costituirà elemento di verifica, anche attraverso l'immediata disposizione di una visita ispettiva, e l'adozione da parte del Fondo di misure conseguenti, ivi compresa in caso di NC gravi, la revoca del finanziamento.

Ad avvenuta trasmissione della Dichiarazione di Termine Attività (DTA), il Fondo procederà ai controlli di conformità e coerenza dei dati inseriti nel sistema informatico dal Presentatore del Piano, rispetto a quanto previsto dal presente Avviso, dal Vademecum 2019 e dal Piano originario, o modificato/riparametrato previa autorizzazione da parte del Fondo.

Nei 10(dieci) giorni lavorativi successivi alla conclusione del suddetto controllo, il Fondo trasmetterà apposito verbale contenente gli esiti finali. In caso venissero rilevate non conformità e la documentazione caricata nel sistema informatico dal Soggetto Presentatore risultasse incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio massimo di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste.

Il Fondo, in sede di rendicontazione finale procederà alla verifica dei parametri ed indicatori finanziari specificati nel Vademecum 2019, da rispettare ai fini del riconoscimento del finanziamento accordato.

Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 20(venti) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti.

La liquidazione del finanziamento, se dovuto, avviene di norma nei 90(novanta) giorni successivi alla presentazione della Rendicontazione finale, previa trasmissione al Presentatore degli esiti dei controlli effettuati.

Al termine, il Fondo provvede a registrare nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, per ogni beneficiaria, i finanziamenti/quote riconosciuti qualora gli stessi risultassero inferiori a quelli richiesti ed approvati dal Fondo o, nel caso del Reg. n.651/2014, risultassero superiori. Nel caso dei Piani pluriaziendali o interaziendali le singole quote di finanziamento non potranno essere superiori a quelle concesse; eventuali aumenti delle quote di finanziamento, in ragione di un aumento di ore formative effettuate dalle singole beneficiarie e/o del numero di lavoratori in formazione, dovranno essere comunicati al Fondo attraverso il sistema informatico, nei termini e modalità precisate nel Vademecum 2019 e nel manuale operativo per l'utilizzo dell'applicativo.

17. Misure di trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte alle misure di trasparenza delle erogazioni pubbliche dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e della nota ANPAL del 25 Luglio 2019, il Fondo provvederà, nel rispetto della Disposizione adottata (Prot. D19/6404), a dare opportuna comunicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai Presentatori in fase di concessione del Finanziamento.

Sul rispetto di tali obblighi, il Fondo provvederà ad esercitare i controlli secondo le modalità previste dalla Disposizione sopra richiamata. Tali controlli includono l'effettuazione di verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante apposita procedura ed in occasione delle verifiche ispettive ex post.

Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sui connessi adempimenti e sul relativo regime sanzionatorio sono contenute nel testo della suddetta Disposizione "Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ex art. 35 L. 58/2019" pubblicata il 1° agosto 2019 sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

18. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi < Avvisi Attivi".

Per la richiesta di informazioni, gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo, all'indirizzo e-mail avvisi2019@fondoforte.it, specificando nell'oggetto il numero dell'Avviso per il quale si richiede l'assistenza.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

- Il titolare del trattamento è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F: 97275180582;
- Il responsabile della protezione dei dati è il Responsabile Area ICT del Fondo, Gianluigi Scialò (e-mail: privacy@fondoforte.it e g.scialo@fondoforte.it);

Le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- la gestione dei Piani formativi;
- la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- l'informazione in merito alle attività del Fondo.
- l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL, Regioni) e ad organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili);
- il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10(dieci) anni dalla approvazione dei Piani;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento degli stessi è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

È nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di customer satisfaction, rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 15 novembre 2019